

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione⁽¹⁾. Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare che detti pezzi vengano riavvolti in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, per la spedizione, all'ufficio doganale di partenza.

4. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84, sono indicati nell'allegato I.

5. Le offerte sono valide solo se:

- riguardano un quantitativo minimo globale di 20 000 t in peso del prodotto;
- si compongono per il 62,5 % di carni con osso e per il 37,5 % di carni disossate, calcolate in peso del prodotto;
- vertono su un peso uguale di quarti posteriori e quarti anteriori e contengono un prezzo unico per tonnellata, per l'intero quantitativo di carni con osso indicato nell'offerta;
- per quanto riguarda le carni disossate, le offerte vertono su una partita contenente tutti i tagli figuranti nell'allegato II, secondo la ripartizione ivi indicata e recano un prezzo unico per tonnellata, espresso in ecu, della partita così composta.

6. Per soddisfare i requisiti previsti al paragrafo 5, l'operatore ha la facoltà di presentare offerte parziali relative alla carne con osso in vari Stati membri; in tal caso, tutte le offerte devono recare lo stesso prezzo espresso in ecu.

Subito dopo aver presentato l'offerta o la domanda di acquisto, l'operatore è tenuto ad inviare una copia della stessa mediante telex alla Commissione delle Comunità europee, divisione VI/D/2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles (telex: 220 37 b Agrec).

7. Il maggiore offerente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽²⁾ è l'offerente che offre il prezzo medio con la ponderazione più elevata.

8. Gli organismi di intervento procedono alla conclusione del contratto di vendita solo dopo aver verificato, in

collaborazione con i servizi della Commissione, l'osservanza delle condizioni previste ai paragrafi 5, 6 e 7.

9. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 1° ottobre 1990.

10. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato III.

Articolo 2

L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è di:

- 300 ECU/100 kg di carni con osso;
- 500 ECU/100 kg di carni disossate.

Articolo 4

Nell'allegato, parte I del regolamento (CEE) n. 569/88, «Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte di intervento», sono aggiunti il seguente punto e la relativa nota in calce:

- 69. Regolamento (CEE) n. 2722/90 della Commissione, del 21 settembre 1990, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine detenute da taluni organismi di intervento e destinate ad essere esportate^(*).

(*) GU n. L 261 del 25. 9. 1990, pag. 19.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

(2) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.